



NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

di Patrizia Pincin

In data 26 aprile 2020, visti i verbali del 22 aprile 2020 e del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico che supporta il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica in atto, il nostro Presidente del Consiglio ha decretato l'allentamento delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) sull'**intero territorio nazionale**, apportando variazioni sostanziali a quanto già precedentemente disposto per le attività commerciali e produttive (nostra precedente news del 14/04/2020).

Le novità principali si riferiscono a:

- Allargamento delle attività produttive consentite;
- Nuovi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro;
- Riduzione delle fattispecie di attività che possono proseguire previa comunicazione al Prefetto.
- Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Di seguito si fornisce una panoramica delle misure che si applicheranno **dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020**, specificando che la nuova normativa prevede espressamente che **tutte le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire dalla data del 27 aprile 2020**.



QUALI ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI POSSONO PROSEGUIRE E QUALI INVECE SONO SOSPESE?

ATTIVITÀ SOSPESE:

- **Attività di commercio al dettaglio, ad esclusione di attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato (c.d. negozi), sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali**

Le attività di commercio che non possono rimanere aperte al pubblico, possono comunque proseguire l'attività di vendita mediante consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie volte ad evitare il contagio.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- **Mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**
- **Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) con alcune eccezioni (le voci sottolineate sono quelle di nuova introduzione)**

Possono proseguire l'attività:

- mense e catering continuativo su base contrattuale sempreché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, sempreché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- **Attività inerenti i servizi alla persona ad esclusione di lavanderie, tintorie e pompe funebri**

Le attività di servizi alla persona che risultano sospese sono le seguenti:

- barbiere, parrucchiere
- istituti di bellezza (estetiste)
- centri per il benessere fisico: bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.
- Stabilimenti termali
- Attività di tatuaggio e piercing
- attività connesse alla vita sociale, ad esempio: attività di accompagnatrici, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali



- servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia
- attività dei canili
- attività dei dog-sitter
- servizi degli accalappiacani
- organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera
- attività di astrologi e spiritisti
- servizi di ricerca genealogica
- servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera
- gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta)
- assistenza bagnanti (bagnini)
- servizi domestici svolti da lavoratori autonomi

ATTIVITA' CHE POSSONO PROSEGUIRE:

- **Le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie**
- **Attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di beni di prima necessità (le voci sottolineate sono quelle di nuova introduzione)**
 - Ipermercati
 - Supermercati
 - Discount di alimentari
 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 - Farmacie
 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici



- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone, e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

- **Attività inerenti i servizi alla persona considerati essenziali**

- Lavanderie
- Tintorie
- Pompe funebri

- **I servizi bancari, finanziari, assicurativi**

CONDIZIONI DI APERTURA AL PUBBLICO

Gli esercizi la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare:

- la distanza interpersonale di un metro;
- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- che venga impedita la sosta all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:

- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



QUALI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI POSSONO PROSEGUIRE E QUALI INVECE SONO SOSPESE?

ATTIVITÀ CHE POSSONO PROSEGUIRE:

- L'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- L'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari

• **Attività indicate nell'allegato 3 del DPCM (qui allegato A)**

L'aggiornamento dell'allegato 3 ha comportato un notevole ampliamento delle attività ammesse, sia con l'inserimento di intere macro categorie prima escluse, come le attività rientranti nella Fabbricazione di mobili (macrocodice ATECO 31), sia con l'inclusione di tutto un settore quando precedentemente erano concesse solo particolari attività, per esempio attualmente sono concesse tutte le attività rientranti nei Lavori di costruzione specializzati (macrocodice 43) mentre precedentemente erano concesse solo le attività di Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione (sottocodice ATECO 43.2).

Nonostante l'ampliamento, si consiglia comunque di verificare attentamente che il proprio codice ATECO rientri nel nuovo allegato 3, o in alternativa rientri in una attività comunque permessa, quali quelle della filiera dell'attività del settore agricolo, e di verificare eventuali informative o faq ufficiali fornite nei siti istituzionali.

Tale allegato, che sostituisce quello formulato nei precedenti interventi normativi, può essere ulteriormente modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Come precisato in premessa, le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Invece, le imprese le cui attività sono sospese in base alle modifiche dell'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa (es: mancato rispetto dei protocolli), hanno la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o dal provvedimento di sospensione.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.



COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva possono proseguire le seguenti attività:

- **Svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione per le attività sospese**

Per tali attività può essere ammesso l'accesso ai locali aziendali sia di personale dipendente sia di terzi delegati per lo svolgimento delle particolari attività.

- **Spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture**

Per tutte le richieste, se il Prefetto ritiene che non sussistano le condizioni per la riapertura può sospendere le predette attività fermo restando che fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività è possibile proseguire sulla base della comunicazione resa.

Rispetto alla precedente normativa, **non è più prevista la richiesta di apertura al Prefetto** per le seguenti attività:

- Attività funzionali ad assicurare la filiera;
- Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- Attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.

CONDIZIONI DI APERTURA

Le **attività professionali** che possono proseguire devono osservare le seguenti raccomandazioni:

- massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio e in modalità a distanza;
- incentivare ferie e concedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ed. cassa integrazione straordinaria);
- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali

Le **imprese** le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare:

- i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (sostituisce il precedente protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020) fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 (qui allegato B);
- nonché il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 sottoscritto il 24 aprile 2020 nei cantieri di cui all'allegato 7 (qui allegato C);
- nonché il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui all'allegato 8 (qui allegato D).



Attenzione che la mancata attuazione dei protocolli di cui sopra determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; tali protocolli devono essere rispettati anche dalle imprese le cui attività erano già consentite in base alla precedente normativa.

COORDINAMENTO CON NORMATIVE REGIONALI E SPECIFICHE LOCALI

Considerata la competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto pubblico e della tutela della sicurezza del lavoro, ogni Regione potrà emanare ordinanze che stabiliscono criteri più rigidi rispetto a quelli stabiliti dal Dpcm 26 aprile 2020; si consiglia quindi di verificare la normativa della Regione dove sono ubicate le unità produttive.